

la reversibilità, sembra logico ritenere che allo stesso titolo, la pensione debba essere reversibile nel caso del primo capoverso. Infine, se siffatta pensione è assegnata per motivo umanitario, non è logico pensare che il legislatore abbia voluto togliere alla madre ogni soccorso quando, divenuta vedova, il suo stato si è reso più doloroso e difficile.

Una interpretazione lata, pertanto, dell'articolo 123, nel senso che ambedue i genitori abbiano diritto cumulativamente alla pensione e quindi con reversibilità a favore della vedova, risolverebbe la questione che costituisce l'oggetto della presente interrogazione.

E la Corte dei conti medesima ha espresso l'avviso che debbasi modificare la redazione dell'articolo, per evitare la restrittiva interpretazione.

Ciò posto, e considerando che l'esplicito riconoscimento del diritto di reversibilità per le madri vedove dei soldati d'Africa e degli altri militari in genere di cui all'articolo 119, non potrebbe risolversi in un notevole aggravio pel debito vitalizio dello Stato, il Ministero del tesoro non può dichiararsi contrario ad una disposizione quale quella reclamata dall'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Meritani per dichiarare se sia soddisfatto.

MERITANI. Io non dubitavo che un uomo di mente e di cuore, come l'egregio sottosegretario di Stato per il tesoro, non avesse preso nella dovuta considerazione la mia interrogazione. Io fo affidamento sulla sua promessa, tanto più che egli ha confessato che è erronea l'interpretazione data a questa disposizione di legge dalla Corte dei conti e va a danno di tante povere donne che finora hanno atteso invano che si riparasse a questa ingiustizia.

Ho fiducia che il provvedimento, in qualunque forma debba esser proposto, sia sollecitamente attuato, riserbandomi, in caso contrario, di tornare sull'argomento.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Meritani al ministro delle finanze « per sapere se intenda di pareggiare gli impiegati delle Camere di commercio e delle Opere pie agli impiegati dello Stato nei riguardi dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui loro stipendi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

CAMERA, sottosegretario di Stato per le

finanze. La questione non è nuova. Essa si è agitata sino dal 1870 quando si discusse la legge fondamentale sull'imposta di ricchezza mobile ed è stata sollevata di nuovo nel 1877 e nel 1894. La questione è nei termini seguenti: la disparità di trattamento deriva da una ragione storica.

Gli impiegati dei comuni, delle provincie e di altri enti che si trovano nella condizione speciale di appartenere oggi alla categoria *D*, sono tutti quelli che già fruiro della esenzione dal pagamento delle sovrimeposte locali. Abolite con la legge dell'11 agosto 1870 le dette sovrimeposte, era naturale, era giusto fare considerare la loro situazione relativamente alla cessata esenzione e furono quindi compresi in una nuova categoria di redditi allora tassabili in ragione dei 4/8 ed ora, dopo la legge sui provvedimenti finanziari del 1894, in ragione di 15/40.

Ed ecco perchè esiste diversità tra quegli impiegati e gli impiegati delle Opere pie e delle Camere di commercio, a cui si riferisce l'onorevole Meritani. Se è così, è naturale che la conseguenza sia, tanto per gli uni che per gli altri, perfettamente diversa. Gli uni, che non pagavano che i 4 ottavi, e gli altri, che avevano la totale esenzione, si sono trovati nella condizione di appartenere alla categoria *D*. Quelli, che non avevano la esenzione, appartengono alla categoria *C*. Che cosa s'intende di fare? Io dichiaro che la questione è grave e di primissimo ordine finanziario. Si tratta di milioni, perchè io domando all'onorevole Meritani, per quale ragione si dovrebbe parlare soltanto degli impiegati delle Opere pie e delle Camere di commercio, e non degli impiegati degli archivi notarili, ad esempio, e di tutti gli altri istituti di vigilanza? Se è così, e le ragioni storiche sono contrarie a questa uniformità di trattamento, permetta, onorevole Meritani, che allo stato delle cose io affermi che la situazione è tale, che non si può modificare. Io richiamo la sua attenzione su quei poveri impiegati, che hanno uno stipendio che va da lire 801 a lire 1,120, impiegati che costituiscono la maggioranza. Se questi impiegati passassero alla categoria *D*, si troverebbero di fronte ad una deduzione inferiore, perchè, come l'onorevole Meritani sa, tutti gli impiegati che sono nella categoria *C* hanno una deduzione di 250 lire, se lo stipendio è di 800, e di 100 se lo stipendio è di 1,120.

Ora che avverrebbe? Tutti questi piccoli impiegati per pagare di meno, per